



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 19 Marzo 2024

CASI OPERATIVI

Crediti tributari e somme iscritte a ruolo: la presentazione dell'istanza per la c.d. rottamazione quater autorizza alla compensazione?

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Rivalutazione delle partecipazioni sociali da perfezionare entro il prossimo 30.6.2024

di Stefano Rossetti

IMPOSTE SUL REDDITO

I limiti alla presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

DICHIARAZIONI

Valida la dichiarazione anche se presenta solo i dati identificativi

di Marco Bargagli

CRISI D'IMPRESA

La responsabilità dell'amministratore verso la S.r.l. fallita

di Luigi Ferrajoli

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 19 marzo 2024

di Euroconference Centro Studi Tributari



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Machine learning e professione contabile: tra tecnologia e necessità di aggregazione
di Giacomo Buzzoni di MpO & Partners



CASI OPERATIVI

Crediti tributari e somme iscritte a ruolo: la presentazione dell'istanza per la c.d. rottamazione quater autorizza alla compensazione?

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE
Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti
[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)



Mario Rossi è un imprenditore che svolge l'attività di pulizia edifici urbani; in relazione alle prestazioni rese nei confronti dei condomini, subisce ritenuta. Da anni consegue redditi ridotti e quindi non presenta imposta a debito, con la conseguenza che le ritenute subite portano a credito la liquidazione dell'imposta annua dovuta.

Poiché Mario Rossi presenta debiti iscritti a ruolo da molto tempo, questi crediti Irpef non sono mai stati utilizzati e si sono stratificati nel corso del tempo; nel quadro RN del modello Redditi 2023 è evidenziato un credito Irpef di 10.000 euro.

Mario Rossi ha presentato istanza per la definizione dei ruoli tramite la c.d. rottamazione *quater*.

Può quindi utilizzare i crediti tributari in compensazione?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Rivalutazione delle partecipazioni sociali da perfezionare entro il prossimo 30.6.2024

di Stefano Rossetti

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto, per l'ennesima volta, la possibilità per i contribuenti di poter **rivalutare le partecipazioni sociali detenute fuori dall'esercizio dell'attività d'impresa**.

La disciplina originaria contenuta nella L. 448/2001 è stata nel corso degli anni **oggetto di innumerevoli riaperture** e raramente oggetto di modifiche.

Secondo quanto disposto dalla legge di bilancio 2024, ad oggi, è possibile rivalutare:

- le partecipazioni (quotate e non quotate) **possedute alla data dell'1.1.2024**;
- la **prima rata o l'intera imposta sostitutiva** deve essere versata entro il **30.6.2024**;
- entro il **30.6.2024** deve essere asseverata la **perizia di stima redatta da un esperto**.

In merito a quest'ultimo aspetto, occorre sottolineare che la precedente riapertura della disciplina (Legge di bilancio 2023) aveva previsto la possibilità di poter rivalutare le **partecipazioni quotate in mercati regolamentati**, possibilità preclusa fino a quel momento.

L'attuale riapertura ha **confermato tale possibilità**; pertanto, in tal caso, **non occorre** la redazione e l'asseverazione di una perizia di rivalutazione entro il **30.6.2024**: il valore delle partecipazioni deve, infatti, essere determinato ai sensi dell'[articolo 9, comma 4, lett. a\) del Tuir](#), ovvero in base alla **media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023**.

A tal fine, il contribuente deve predisporre e conservare un **apposito prospetto** nel quale sono indicati, per ciascun titolo, quota o diritto (il cui costo o valore di acquisto è stato "rideterminato"), i **prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre 2023**, nonché la relativa media aritmetica ([circolare n. 16/E/2023](#)).

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al **16%** ed essa deve essere **applicata sull'intero valore di perizia e non solo sul maggior valore**. Questo aspetto è da tenere in considerazione ai fini della convenienza della rivalutazione.



L'imposta sostitutiva può essere versata, in un'unica soluzione, oppure in tre rate di pari importo, scadenti rispettivamente il **30.6.2024, 30.6.2025 e 30.6.2026**.

In merito alla convenienza della rivalutazione occorre considerare anche che:

- la rivalutazione ha la funzione di attenuare o azzerare i redditi diversi *ex articolo 67 Tuir*, derivanti dalla cessione delle partecipazioni sociali e **non i redditi di capitale ex articolo 44, Tuir**, con la conseguenza che la rivalutazione risulta **inefficace** in caso di recesso o liquidazione della società: tali operazioni sono suscettibili di produrre redditi di capitale;
- il costo fiscale rivalutato **non si trasferisce in caso di successione ereditaria**; infatti, secondo l'[articolo 68, Tuir](#), il costo fiscale delle partecipazioni cadute in successione è pari al valore indicato nella **dichiarazione di successione**. Occorre sottolineare che gli eredi del contribuente non possono nemmeno chiedere a rimborso l'imposta sostitutiva versata dal *de cuius* (Cassazione n. 10298/2019);
- il costo fiscale, invece, si **trasmette in caso di donazione** delle partecipazioni sociali;
- seppur normativamente non sia previsto, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria è possibile effettuare anche la rivalutazione in misura **parziale** ([circolare n. 12/E/2002](#)). Ciò avverrebbe mediante **un insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva dovuta**. In questo caso, si verrebbero a creare due strati di partecipazione: **uno affrancato e uno in carico al costo storico**. Secondo l'Agenzia delle entrate ([circolare n. 81/E/2002](#)) la quota di partecipazione affrancata rappresenta uno strato a cui si **applica il metodo L.I.F.O (last in – first out, ultimo entrato – primo uscito)**.
- le minusvalenze che si generano a seguito della cessione delle partecipazioni rivalutate sono **indeducibili**.

In merito a quest'ultimo punto, occorre sottolineare, però, che l'Amministrazione finanziaria, con due documenti di prassi ([risposta ad interpello n. 74/2021](#) e [risposta ad interpello n. 782/E/2021](#)) ha fornito chiarimenti in merito alla **corretta determinazione delle plusvalenze da assoggettare a tassazione** in caso di trasferimento delle partecipazioni mediante clausola di *earn-out*.

Secondo l'Agenzia delle Entrate:

- “*l'earn-out è un sistema che mira a ridurre il rischio derivante dall'acquisto di partecipazioni societarie, basato su pagamenti in più tranches, che costituiscono integrazione del prezzo di cessione delle partecipazioni, da assoggettare a tassazione in base al principio di cassa nel periodo d'imposta in cui i pagamenti sono percepiti*”;
- “*in presenza di una clausola di earn-out, al momento del perfezionamento del trasferimento, in capo al cedente si realizza un reddito diverso derivante dall'incasso della parte fissa del corrispettivo e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, si realizza, secondo il principio di cassa, un reddito diverso della medesima natura di quello realizzato al momento della cessione della partecipazione*”;
- “*al fine di evitare che la modalità di pagamento del corrispettivo determini fenomeni di*



doppia imposizione, nel caso in cui nel contratto di cessione siano previste clausole di earn-out e il cedente abbia rideterminato il costo o valore di acquisto della partecipazione oggetto della cessione, il corrispettivo complessivamente percepito (vale a dire sia la parte fissa sia la parte variabile) fino a concorrenza del valore rideterminato della partecipazione, non deve essere ulteriormente assoggettato a tassazione”.



IMPOSTE SUL REDDITO

I limiti alla presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Fiscalità dei flussi finanziari tra società, soci e amministratori

Scopri di più

Con l'avvicinarsi delle assemblee delle società per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023, si pone anche la questione del **trattamento fiscale delle distribuzioni di riserve deliberate in tale occasione** o con delibera ad hoc. Si ricorda che, in ambito fiscale, opera la **presunzione di cui all'[articolo 47, comma 1, Tuir](#)**, secondo cui, **indipendentemente dal contenuto della delibera assembleare, si presumono distribuite per prime l'utile d'esercizio e le riserve di utili**. Si tratta di una presunzione assoluta (non suscettibile di prova contraria) che **ha lo scopo di evitare che, in presenza sia di riserve di utili, sia di riserve di capitale, la società distribuisca ai soci in via prioritaria queste ultime**, allo scopo di **differire il momento impositivo** in capo ai soci che deriva dalla distribuzione delle riserve di utili (ad esempio la **itenuta secca del 26% in presenza di soci persone fisiche**). Allo scopo di evitare distorsioni nell'applicazione della presunzione, lo stesso [articolo 47, Tuir](#), stabilisce la **non applicazione della stessa in presenza di riserve in sospensione d'imposta**, in quanto, pur trattandosi di riserve di utili, la loro distribuzione **assume rilevanza anche nella fiscalità della società**.

Nel corso degli anni, la prassi dell'Agenzia delle entrate ha ulteriormente **mitigato l'impatto della presunzione**, precisando che la stessa opera a condizione che **le riserve di utili siano liberamente disponibili** ([circolare n. 26/E/2014](#)). Pertanto, la **presunzione non opera per la quota di riserve di utili vincolate alla riserva legale** (5% ogni esercizio fino a che la stessa raggiunga il quinto del capitale sociale), la **riserva per utili su cambi**, ecc., così come **non ha senso di attivarsi qualora siano utilizzate riserve di utili a copertura di perdite** (al netto delle normative eccezionali che in questi anni hanno permesso di non procedere alla copertura per obbligo di legge).

In relazione al periodo d'imposta 2023, l'[articolo 3, comma 8, D.L. 198/2023](#) (decreto "milleproroghe") ha confermato, anche per l'esercizio 2023, la **possibilità di sospendere in tutto o in parte gli ammortamenti nel conto economico 2023**, fermo restando l'obbligo di accantonare ad una riserva indisponibile la quota di utili **corrispondente alla quota di ammortamento non stanziata**. Anche per tale riserva, **non opera la presunzione di distribuzione**, in quanto rientrante tra quelle indisponibili.



Altro aspetto da segnalare per il periodo d'imposta 2023, è **l'impatto sul patrimonio netto che deriva dall'assegnazione agevolata dei beni ai soci** (la cui scadenza era fissata allo scorso 30.11.2023). Le disposizioni normative ([articolo 1, comma da 100 a 105, L. 197/2022](#)) e la prassi dell'Agenzia delle entrate **confermano la disapplicazione della presunzione in sede di assegnazione agevolata dei beni ai soci siano**. In tale ambito, quindi, la società è libera di utilizzare qualsiasi riserva disponibile presente nel patrimonio netto, tenendo presente che la scelta tra riserve di utili e riserve di capitale comporta **differenti riflessi di tassazione in capo al socio**. Più precisamente, se sono utilizzate riserve di utili in capo al socio **si genera un dividendo**, mentre **l'utilizzo di riserve di capitale** determina solamente la **riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione**. Si deve osservare, infine, che l'eventuale utilizzo di riserve in sospensione d'imposta, per effetto dell'assegnazione agevolata, **comporta l'affrancamento delle stesse con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 13%**, ma secondo l'Agenzia delle entrate **l'utilizzo delle stesse può avvenire solo dopo aver attinto a quelle di utili e di capitale** ([circolare n. 37/E/2016](#)).



DICHIARAZIONI

Valida la dichiarazione anche se presenta solo i dati identificativi

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto legislativo di riforma delle sanzioni amministrative e penali in ambito tributario

Scopri di più

Nella definizione di “**evasore totale**” rientrano i **soggetti passivi d’imposta** che, pur **svolgendo un’attività economica potenzialmente produttiva di un reddito imponibile, non presentano le prescritte dichiarazioni dei redditi.**

Tale comportamento **comporta l’applicazione di specifiche sanzioni.**

In particolare:

- l'[articolo 5, D.Lgs. 74/2000](#), rubricato “**omessa dichiarazione**”, prevede **la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni** nei confronti di “chiunque” al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, **non presenta, essendovi obbligato**, una delle **dichiarazioni relative a dette imposte**, quando **l’imposta evasa risulta superiore**, con riferimento a **taluna delle singole imposte ad euro 50.000**. Il **delitto in rassegna** ha natura di **reato istantaneo** e si consuma **decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione;**
- l'[articolo 1, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), prevede che, nei casi di **omessa presentazione della dichiarazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive**, si applica la sanzione amministrativa dal **120 al 240%** dell’ammontare delle imposte dovute, **con un minimo di euro 250**. Se non sono dovute imposte, si applica la **sanzione da euro 250 a euro 1.000**. In merito, se la **dichiarazione omessa** è presentata dal contribuente **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo** e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la **sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell’ammontare delle imposte dovute**, con un **minimo di euro 200**. Se non sono dovute imposte, si applica la **sanzione da euro 150 a euro 500**.

Le sanzioni applicabili, quando **non sono dovute imposte**, possono essere **aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.**

- l'[articolo 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), prevede che, nel caso di **omessa presentazione**



della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, si applica la **sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare del tributo dovuto** per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.

Ciò posto, occorre domandarci se, nella particolare ipotesi in cui il contribuente **compili unicamente i dati anagrafici del modello redditi e del modello Iva, senza riportare alcun elemento utile alla ricostruzione del volume d'affari e del reddito conseguito dal contribuente**, possano scattare particolari sanzioni per **omessa presentazione della dichiarazione**, ai fini Iva ed ai fini delle imposte sui redditi.

Sullo specifico punto, si cita il recente orientamento espresso dalla **Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (sentenza n. 3678/2024)**, nella quale il giudice del gravame ha ritenuto che la dichiarazione che **contiene solo i dati anagrafici del contribuente non è giuridicamente omessa**.

I giudici di merito hanno dapprima **richiamato l'orientamento espresso in passato in sede di legittimità (Cassazione n. 1879/2021)**, in base al quale:

- **il panorama normativo di riferimento** è costituito dall'[articolo 1, D.P.R. 600/1973](#), il quale prescrive che la dichiarazione sul reddito debba **contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili** e che «*i redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni*»;
- **il successivo articolo 4, D.P.R. 600/1973**, aggiunge che la dichiarazione «*deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione*».

Tali norme non autorizzano a sostenere che una dichiarazione dei redditi, comunque presentata, ma **contenente solo i dati necessari per l'individuazione del contribuente**, senza alcuna indicazione riguardo agli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell'imponibile, **debba essere considerata omessa**, potendo **tale giudizio essere riservato solo alle ipotesi più radicali**, quali l'assoluta **inesistenza del documento o la mancata trasmissione all'Ufficio**.

In merito, ricostruendo **l'intera vicenda**, era emerso che l'Agenzia delle entrate **aveva emesso due avvisi di accertamento** ove contestava, ad una società, **l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi**, procedendo simmetricamente alla **ricostruzione, su base induttiva, del reddito conseguito soggetto passivo**.

Il contribuente, tuttavia, ha ritenuto che **una dichiarazione presentata nei termini**, ancorché con **dati esigui**, non possa ritenersi **giuridicamente omessa**.



I giudici campani **hanno condiviso tale tesi, confermando pienamente l'approccio ermeneutico prospettato in passato dagli ermellini.**

In definitiva, la dichiarazione dei redditi **presentata**, anche se **contenente solo i dati necessari per l'individuazione del contribuente**, senza alcuna indicazione riguardo agli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell'imponibile **non può considerarsi omessa**, in quanto tale giudizio è **riservato unicamente alle ipotesi più radicali, quali l'assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all'Ufficio.**



CRISI D'IMPRESA

La responsabilità dell'amministratore verso la S.r.l. fallita

di Luigi Ferrajoli

Master di specializzazione

Professionisti per la gestione d'impresa e la prevenzione della crisi

[Scopri di più](#)

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con la recentissima sentenza n. 754/2024, si è pronunciato in tema di responsabilità degli amministratori di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita.

In particolare, nel caso di specie, la curatela del Fallimento aveva proposto azione ex [articolo 146 LF](#), nei confronti degli amministratori unici della società fallita, contestando loro una serie di atti di **mala gestio** in danno della società stessa e dei creditori sociali. Nello specifico, a seguito dell'esame delle domande di ammissione al passivo, sia in sede tempestiva che tardiva, era emerso il mancato versamento di imposte e tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché il godimento di agevolazioni fiscali, anche sotto forma di **credito di imposta**, contestate, dichiarate illegittime e poi revocate per mancanza dei requisiti e presupposti di legge.

Il Giudice del merito ha ritenuto fondata la domanda di parte attrice e ha conseguentemente condannato i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal fallimento della Srl, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Preliminarmente, il Collegio ha ribadito il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, per cui **"la prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e della riconducibilità dello stesso al comportamento illegittimo degli organi della società fallita spetta all'attore"**, secondo le regole generali, mentre **al convenuto incombe la dimostrazione della non imputabilità dell'evento dannoso alla sua condotta**, mediante **la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi impostigli dalla legge**".

Nei fatti, la società **non aveva depositato** i bilanci di esercizio per tre annualità consecutive e l'amministratore in carica al momento del fallimento aveva provveduto a depositare presso la cancelleria del Tribunale solamente **parte delle scritture contabili obbligatorie**, omettendo la **produzione dei libri sociali obbligatori e del bilancio fallimentare**, dell'**elenco dei creditori**, **delle fatture di acquisto e vendita e di qualsivoglia documentazione fiscale**. Inoltre, dall'esame del cassetto fiscale della società era stato rilevato il **mancato deposito** delle dichiarazioni dei redditi e Iva per gli anni oggetto di interesse.



Il Tribunale ha ritenuto, dunque, **adempito** l'onere probatorio gravante su parte attrice, ossia la curatela, evidenziando che, sulla base dei documenti allegati dalla medesima, era risultato provato che il **mancato pagamento di consistenti pretese erariali e previdenziali** per svariati milioni di euro **aveva generato un aggravamento del passivo** derivante dall'applicazione di **interessi, sanzioni, aggio coattivo e spese**, come riportati nei singoli estratti di ruolo.

A tale proposito, il Giudice ha evidenziato che, conformemente a quanto già affermato dal Tribunale di Milano, “*gli amministratori sono tenuti al pagamento dei debiti tributari della società alle naturali scadenze, di cui sono personalmente responsabili sul piano patrimoniale, utilizzando le risorse economico patrimoniali della società, con conseguente responsabilità degli stessi per mala gestio verso la società e i creditori sociali in caso di inadempimento. Qualora la società non sia in grado di pagare i debiti erariali e sia in stato di scioglimento per perdita del capitale sociale, ma l'amministratore prosegua illegittimamente l'attività economica con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, quest'ultimo risponderà dei danni in misura pari al debito, per sanzioni, interessi ed aggi addebitati alla società con riferimento a quei debiti che quest'ultima non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione e consequentemente cessato l'attività*”.

Nel caso *de quo*, gli **amministratori unici della società fallita**, contravvenendo agli obblighi di legge loro imposti in virtù della carica rivestita, **avevano aggravato il passivo e provocato il dissesto** della società in quanto, **verificatasi la perdita del capitale sociale o la riduzione dello stesso** al di sotto del minimo legale, non avevano adottato le iniziative necessarie, **proseguendo inopinatamente** l'attività di impresa e **incrementando così i debiti fiscali, contributivi e previdenziali già maturati**.

In conclusione, il Tribunale ha dunque affermato la **responsabilità** dei convenuti, come disciplinata dagli [articoli 2392 e 2394 cod. civ.](#), la cui condotta ha avuto come **diretta conseguenza l'aggravamento** del passivo per il **mancato pagamento** dei debiti erariali, previdenziali ed assistenziali.



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 19 marzo 2024

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Novità introdotte dalla riforma fiscale allo statuto del contribuente

[Scopri di più](#)

L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Machine learning e professione contabile: tra tecnologia e necessità di aggregazione

di Giacomo Buzzoni di MpO & Partners

Specialisti in aggregazioni di attività professionali



Advisor qualificati per operazioni di aggregazione di attività professionali.

[SCOPRI DI PIÙ →](#)

Ormai l’Intelligenza Artificiale è una tecnologia già ben inserita negli aspetti della nostra vita quotidiana. Un ambito specifico e forse meno noto dell’Intelligenza Artificiale è rappresentato dal *machine learning*.

Questo settore, fondamentale per lo sviluppo di sistemi capaci di apprendere e migliorare autonomamente, impiega algoritmi e tecniche avanzate per elaborare e interpretare grandi volumi di dati, consentendo alle macchine di adattarsi e prendere decisioni basate sull’esperienza. È un processo che assomiglia al modo in cui un bambino impara dalle esperienze, adattandosi e migliorando le proprie capacità con il tempo.

Esso trova applicazione in un’ampia gamma di settori, nella guida autonoma delle auto o nella ricerca di cure contro il cancro ma anche in interfacce che utilizziamo quotidianamente, come nel sistema che gestisce la sezione spam delle nostre caselle mail o nel riconoscimento vocale, integrato in assistenti virtuali come Siri, Google Assistant e Alexa.

Quindi, questa tecnologia è ben integrata nella vita quotidiana, e usiamo la parola “integrata” non a caso. Infatti, se venisse lasciata a sé stessa non sarebbe in grado di sviluppare modelli utili in maniera autonoma, ma è grazie alla collaborazione uomo-macchina che si possono ottenere risultati interessanti.

Anche nello studio del commercialista, il *machine learning* può essere sfruttato in vari modi, in particolare per ottimizzare i processi, migliorare l’accuratezza delle analisi e offrire servizi innovativi ai clienti. Ad esempio:

- è alla base dell’automazione nella registrazione delle fatture e la riconciliazione bancaria, automazione che già diversi studi in Italia hanno cominciato a sfruttare;
- può consentire la personalizzazione dei servizi ai clienti basandosi sull’analisi dei dati



raccolti. Ad esempio, utilizzando i dati storici di flussi di cassa, bilanci e transazioni bancarie dei clienti, lo studio potrebbe offrire servizi proattivi di *alert* per segnalare tempestivamente eventuali segnali di deterioramento della salute finanziaria, come diminuzioni significative nel capitale circolante o aumenti nel livello di debito;

- utilizzando il *machine learning* per analizzare dettagliatamente le dichiarazioni fiscali passate, le spese deducibili, gli investimenti e altre variabili dei clienti, il sistema può identificare pattern e opportunità per massimizzare le deduzioni fiscali e suggerire strategie di investimento o di spesa che minimizzino il carico fiscale futuro. Ad esempio, [Continua a leggere qui](#)